

	COMUNE DI NOCERA TERINESE
--	----------------------------------

All.A)

Alla delibera di GC n. 32/2020

CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

L’anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Nocera Terinese sono presenti:

- 1) _____ che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Nocera Terinese;

- 2) L’avv. Antonello Sdanganelli (c.f.SDNNNL60T13F888L), iscritto all’Albo Professionale tenuto dall’Ordine degli Avvocati del Foro di Lamezia Terme, pec: antonello@pec.sdanganelli.it; e mail: antonello@sdanganelli.it;;

i quali premettono

- che il Comune di Nocera Terinese con la Deliberazione indicata in epigrafe ha incaricato l’avv. Antonello Sdanganelli del Foro di Lamezia Terme per costituirsi nel giudizio promosso da Gigliotti Fernanda contro il Comune di Nocera Terinese , con richiesta cautelare(Reg. Ric. Nr. 288/2020);
- che è necessaria la stipula del presente disciplinare per meglio regolare gli aspetti giuridici ed economici del relativo rapporto professionale (oggetto, durata, compenso e modalità di svolgimento);
- con tale premessa, da ritenersi parte integrante ed essenziale della presente convenzione nonché determinante il consenso alla stipula della stessa, i sopra costituiti

convengono e stipulano quanto segue

Articolo Uno

L’avv. Antonello Sdanganelli assume mandato rappresentativo del Comune di Nocera Terinese nel giudizio suindicato ed all’uopo l’Ente conferisce al menzionato professionista tutte le facoltà ed i poteri necessari all’espletamento del mandato professionale; dal canto

Suo l'avv. Antonello Sdanganelli accetta il mandato difensivo conferitogli e si obbliga ad assolverlo con la diligenza professionale richiesta e ad espletare tutte le attività occorrenti per difendere al meglio il Comune.

Articolo due

All'avv. Antonello Sdanganelli sarà corrisposto, un compenso di € 3.000,00 oltre accessori come per legge (IVA 22% e CNA 4%), il cui pagamento avviene secondo le seguenti modalità:

€ 1500,00, oltre accessori, a titolo di acconto, entro il 15 aprile 2020;

€ 1500,00, a titolo di saldo, alla conclusione del giudizio con provvedimento definitivo, e comunque, non prima dell'anno finanziario 2021.

Articolo tre

Il compenso come sopra pattuito è stato concordato per la costituzione nel predetto giudizio, salvo compenso per ulteriore attività difensiva relativa a fasi successive che dovrà essere preventivamente concordata.

Il cliente dichiara inoltre di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

Articolo quattro

Il professionista si impegna altresì a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Articolo cinque

Il professionista incaricato, dichiara altresì di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 4° grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in nessun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle cause di incompatibilità richiamate precedentemente.

Articolo sei

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio

personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal professionista.

Articolo sette

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo otto

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'Ordinamento professionale degli avvocati.

Il presente atto si compone di n.3 facciate a stampa, prive di cancellazioni e/o aggiunte e in ogni sua parte, viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Comune di Nocera Terinese (prov. CZ)

Avv. Antonello Sdanganelli
